



DIREZIONE CENTRALE
Tfs, TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

UFFICIO II PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali**

**Ai Dirigenti degli Uffici Centrali,
Autonomi, Compartimentali
e Provinciali**

**Ai Coordinatori Generali
delle Consulenze**

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 5

Oggetto: Novità in materia di Tfs, Tfr e previdenza complementare contenute nelle leggi della manovra di bilancio per il 2008 e nella legge di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 in tema di previdenza, lavoro e competitività

Si fornisce una prima illustrazione delle principali novità in tema di Tfs, Tfr e previdenza complementare introdotte dalle leggi della manovra di bilancio per il 2008 e dalla legge di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Le leggi in questione sono le seguenti:

- decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante “interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222 (cosiddetto “collegato fiscale”);
- legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

Estensione alle vittime della criminalità organizzata e del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo (art. 34 del decreto legge 222/2007 e art. 2, commi 105 e 106, della legge 244/2007)

L'art. 34 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, così come modificato dalla legge di conversione n. 222 del 29 novembre 2007, e l'art. 2, commi 105 e 106, della finanziaria 2008 hanno introdotto numerose modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sulle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice. In materia, saranno fornite le necessarie istruzioni operative non appena acquisito il parere richiesto al Ministero del Lavoro.

Con l'occasione, si precisa che il D.L. 159/2007 e la legge 244/2007 citati estendono l'applicazione delle elargizioni e dei benefici di cui all'art. 5, rispettivamente commi 1 e 5, e commi 3 e 4, della legge 206/2004 anche alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui ai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, prestazioni non erogate da questo Istituto. Tuttavia, sembra opportuno ricordare che in nessuna delle fonti citate è fatto cenno alla possibilità di estendere a tali soggetti l'art. 3 della legge 206/2004, riguardante l'aumento figurativo di dieci anni utili ad aumentare il TFR od il TFS.

Aspettativa non retribuita per l'espletamento di mandati elettivi amministrativi ai sensi dell'art. 81 del Tuel: precisazione sugli aventi diritto e sulle condizioni per la loro valutabilità ai fini previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 24, della legge 244/2007)

Ai sensi del comma 24, dell'art. 2, l'articolo 81, comma 1, del Testo Unico Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, risulta così modificato: *“ I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2¹ se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86”.*

Ne consegue che, ferma restando la valutabilità ai fini TFS e TFR del periodo di aspettativa per mandato amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, del citato T.U.E.L., in aspettativa non retribuita non contemplati

¹ Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2, D.Lgs. 267/2000: Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento

nell'elenco del nuovo art. 81, comma 1, sono direttamente obbligati al pagamento dei relativi contributi sullo stipendio virtuale che avrebbero percepito nell'amministrazione di provenienza. Resta a carico delle amministrazioni locali, o delle amministrazioni di provenienza, il versamento contributivo relativo agli amministratori menzionati dall'art. 81 del T.U.E.L. nel testo vigente.

Riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme (art. 2, comma 514, della legge 244/2007) e istituzione di una commissione di studio per la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina fiscale su tfr e indennità equipollenti (art. 2, comma 516, della legge 244/2007)

Ai sensi del comma 514 dell'art. 2: "Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

Sarà cura di questa Direzione, dopo l'emanazione del decreto del MEF, fornire più precise indicazioni in materia di tassazione dei trattamenti di fine servizio.

Si rammenta che le procedure NSI ed Euroinp applicano già in via automatica la trattenuta IRPEF secondo la "clausola di salvaguardia" prevista dalla legge.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Finanziamento delle spese d'avvio per i fondi pensione dei lavoratori pubblici non statali (art. 2, comma 501, della legge 244/2007)

Riproponendo il contenuto di una norma introdotta dall'art. 1, comma 767, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), la legge finanziaria per il 2008 ha disposto che, limitatamente al 2008, le somme previste dall'art. 74 della legge n. 388/2000, per la copertura degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro per i dipendenti statali aderenti ai fondi pensione, possono essere utilizzate per finanziare anche le spese di avvio dei fondi pensione rivolti ai lavoratori pubblici, ivi compresi quelli dipendenti da amministrazioni pubbliche non statali.

Trasferimento dall'Inpdap al datore di lavoro del compito di versare il contributo datoriale per il personale scolastico dipendente da amministrazioni statali (art. 2, comma 502, della legge 244/2007)

Dal 2008 non sarà più l'Inpdap ma il sostituto d'imposta a versare il contributo datoriale previsto per i lavoratori della scuola aderenti alla previdenza complementare. La legge finanziaria ha previsto, infatti, che le quote del contributo a carico del datore di lavoro, annualmente determinate con legge finanziaria per tutti i dipendenti dello Stato, con riferimento ai dipendenti statali dell'amministrazione scolastica sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed il loro versamento non avverrà più per il tramite dell'Inpdap ma in modo congiunto e con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento a carico del lavoratore. Al versamento delle due quote (quella del datore di lavoro e quella del lavoratore) provvederà, pertanto, l'amministrazione che paga lo stipendio al lavoratore, vale a dire il sostituto d'imposta (Ministero dell'economia e delle finanze o singola istituzione scolastica a seconda del tipo di contratto di lavoro del dipendente).

Il testo della disposizione fa riferimento a "quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro". Si è del parere che questa espressione, che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, debba essere riferita all'intera contribuzione a carico del datore di lavoro e non solo a quella aggiuntiva, in base ad un'interpretazione che tiene conto della *ratio* della norma. A precisazione di questo punto potrebbe intervenire una nota di chiarimento da parte delle amministrazioni interessate (Ministero dell'economia e Ministero della pubblica istruzione).

Destinazione a previdenza complementare di quote di Tfr già maturate e relativo trattamento fiscale; riflessi per i dipendenti pubblici (art. 2, comma 515, della legge n. 244/2007)

Con l'aggiunta di un comma 7bis all'art. 23 del decreto legislativo n. 252/2005, che contiene la disciplina della previdenza complementare vigente dal 1° gennaio 2007, è stato definito il trattamento fiscale delle quote di Tfr maturate al 31 dicembre 2006 e solo in fasi successive destinate alla forma pensionistica complementare. Queste somme, una volta versate, concorrono ad incrementare la posizione individuale ma, ai fini fiscali, la loro imputazione deve avvenire tenendo conto dei singoli periodi di Tfr pregresso maturato in corrispondenza delle quote di montante in cui è suddivisa la posizione presso il fondo ai fini della tassazione finale della prestazione che avviene secondo il criterio del pro rata con diversi regimi fiscali sulle quote di prestazione maturate prima del 2001 ovvero dal 2001 al 2006 ovvero dal 2007.

Può aiutare, in proposito, l'esempio fornito dalla circolare 1/E dell'Agenzia delle entrate del 9 gennaio 2008:

Data di iscrizione al Fondo pensione	1° gennaio 2003
Tfr conferito al fondo	100.000
di cui:	
1. Tfr accumulato fino al 31 dicembre 2000	60.000
2. Tfr accumulato dal 1° gen 2001 al 31 dicembre 2006	40.000

Tali importi concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001 anche se la situazione già esistente nella forma pensionistica complementare non registra montanti ante 2000.

Questa disposizione, di natura fiscale, costituisce la conferma esplicita dell'ammissibilità della destinazione a previdenza complementare di Tfr già maturato, già riconosciuta sul piano interpretativo.

Occorre ora chiarire se ed in che misura questa opzione sia esercitabile nell'ambito della previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Il finanziamento della previdenza complementare definito dal decreto n. 252/2005 non è più materia esclusiva delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari. Ne deriva che, se gli accordi ed i contratti collettivi non prevedono disposizioni di segno contrario, il versamento di Tfr pregresso appare possibile, salva l'esigenza di un eventuale accordo individuale in materia con il datore di lavoro che, in termini di legge e contrattuali, non è obbligato in tal senso.

Va appurato, quindi, se questo schema sia applicabile anche al Tfr dei dipendenti pubblici. Poiché per espressa previsione dell'art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005, fino all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delega contenuta nella legge n. 243/2004 in tema di previdenza complementare per il pubblico impiego, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la precedente disciplina occorre verificare cosa prevede in materia il decreto legislativo n. 124/1993 come successivamente modificato. Tale decreto, all'art. 8, demanda in via esclusiva alle fonti istitutive la regolamentazione della destinazione del Tfr a previdenza complementare, stabilendo l'obbligo dell'integrale versamento del Tfr maturando solo per il personale di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Si ricorda, per inciso, che questo termine non vale per i dipendenti pubblici, per i quali le norme e gli accordi istitutivi del Tfr e della previdenza complementare (l'art. 2, commi 5-8 della legge 8 agosto 1995 n. 335/1995, l'accordo quadro Aran sindacati del 29 luglio 1999 e il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato) hanno fissato al 1° gennaio 2001 la data a partire dalla quale gli assunti presso la pubblica amministrazione devono destinare l'intero Tfr maturando se aderiscono a fondi pensione.

Poiché nessuna delle fonti istitutive di forme pensionistiche complementari rivolte a lavoratori pubblici ha previsto alcunché in materia, si è del parere che al momento i pubblici dipendenti non possano destinare a previdenza complementare anche Tfr maturato.

Utilizzo dei buoni sconto per il finanziamento della previdenza complementare (Art. 1, comma 82, legge 24 dicembre 2007, n. 247)

L'art. 1, comma 82, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha modificato l'art. art. 8, comma 12, del decreto legislativo n. 252/2005. In particolare la norma in commento ha previsto che i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, e cioè coloro che svolgono attività di lavoro gratuitamente, all'interno della famiglia, possono contribuire ai fondi pensione, anche con versamenti saltuari e non fissi. Prevede, altresì che questi stessi soggetti possono delegare l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento, con cadenza trimestrale, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica nei centri convenzionati.

La norma in esame, quindi, indica quali soggetti che possono utilizzare i cosiddetti buoni sconto coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare. Non sembrerebbe più rivolta, pertanto, alla generalità degli aderenti a forme pensionistiche complementari, così come si evinceva dal testo originario della disposizione.

ALTRE DISPOSIZIONI

Divieto di estensione del giudicato (art. 25 del dl 248/2007)

La norma citata proroga al 31 dicembre 2008 il divieto di estensione del giudicato, prima fissato al 31 dicembre 2007, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ciò comporta che le sentenze passate in giudicato pronunciate dagli organi giurisdizionali di qualunque ordine e grado non possono essere estese a pubblici impiegati non ricorrenti nel giudizio in atto, sia per effetto di quanto disposto dall'art. 2909 c.c. (*l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti*), sia per le ovvie esigenze di contenimento dei costi del personale alle dipendenze delle PP. AA., secondo quanto disposto dall'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 11-ter, comma 7, L. 5 agosto 1978, n. 468.

Variazione del tasso di interesse legale

Si coglie l'occasione per comunicare che con Decreto MEF del 12 dicembre 2007 il tasso d'interesse legale è stato elevato al 3%, con decorrenza 01/01/2008. La Struttura applicazioni informatiche ha già provveduto ad aggiornare gli applicativi.

Il Dirigente Generale
Dott. Ottavio Filograna
f.to **Ottavio Filograna**